

Messaggio

numero	data	competenza
8117	16 febbraio 2022	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Partecipazione cantonale al programma federale dei casi di rigore per l'anno 2022: modifica della Legge di applicazione per i casi di rigore della legge COVID-19 e stanziamento di un credito lordo aggiuntivo di 15 milioni di franchi e netto di 4.5 milioni di franchi

INDICE

1.	PROGRAMMA DEI CASI DI RIGORE 2021	2
2.	PRINCIPALI NOVITÀ DEL PROGRAMMA DEI CASI DI RIGORE 2022	6
3.	MODIFICHE DELLA LEGGE D'APPLICAZIONE	9
3.1	Modifiche di natura tecnica legislativa.....	9
3.2	Norme per l'adozione del programma dei casi di rigore 2022	12
3.3	Tavola sinottica	16
5.	RELAZIONE CON IL PIANO FINANZIARIO	19
6.	CONCLUSIONI	20
	Decreto legislativo urgente	22
	Legge.....	25

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

gli aiuti per i casi di rigore – assieme alle indennità per lavoro ridotto e alle indennità per perdita di guadagno Corona – si sono rivelati un prezioso sostegno per le imprese attive nei settori più colpiti dalla pandemia, permettendo loro di superare un 2021 caratterizzato, in particolare nel primo semestre, da chiusure forzate e restrizioni ordinate dalle autorità a causa della pandemia COVID-19.

Malgrado per diversi settori la situazione nella seconda metà del 2021 sia migliorata, in particolare grazie anche a una stagione turistica eccezionale, il 2022 è iniziato con un peggioramento importante della situazione sul fronte pandemico. Per sostenere le imprese che nel 2022 continuano ad essere in difficoltà a causa dei provvedimenti dell'autorità federale, la Confederazione ha previsto il lancio di un nuovo programma per i casi di rigore, con una modalità di intervento più mirata e adeguata alla situazione attuale, non contraddistinta da quegli obblighi di chiusura, che avevano invece caratterizzato la prima parte del 2021.

Con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune modifiche alla Legge di applicazione per i casi di rigore della legge COVID-19, che permetteranno al nostro Cantone di partecipare al nuovo programma dei casi di rigore della Confederazione per il 2022. Per aderire al nuovo programma federale, il cantone è tenuto a cofinanziare nella misura del 30% le misure dei casi di rigore a favore delle imprese con una cifra d'affari inferiore a cinque milioni di franchi. Per questa ragione, oltre alle modifiche della Legge cantonale di applicazione, si richiede lo stanziamento di un credito aggiuntivo di quindici milioni, quattro e mezzo dei quali a carico del Cantone, che sarà attivato solo qualora dovesse essere esaurito il credito stanziato nel 2021. Le misure per le imprese con una cifra d'affari superiore a cinque milioni di franchi e per i baracconisti saranno invece finanziate interamente dalla Confederazione.

Come per l'adozione della legge d'applicazione cantonale nel 2021, anche in questo caso vi sottoponiamo due testi. Uno è il disegno di decreto legislativo di modifica della legge proposto con la clausola dell'urgenza (artt. 43 della Costituzione cantonale¹, 65 cpv. 1 lett. c e 71 LGC²), così da poter entrare in vigore immediatamente, cioè senza dover attendere che sia trascorso il termine referendario di 60 giorni dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale. Parallelamente vi sottoponiamo un identico decreto volto a modificare a tempo indeterminato la legge, sottoposto dunque a clausola referendaria.

1. PROGRAMMA DEI CASI DI RIGORE 2021

Il 25 gennaio 2021 è stato approvato dal Gran Consiglio il messaggio 7948 del 23 dicembre 2020, con alcuni emendamenti che tenevano già conto delle modifiche introdotte il 13 gennaio dal Consiglio federale, in particolare con l'introduzione di un programma parallelo per le imprese che a partire dal 1° novembre 2020 hanno dovuto chiudere la loro attività per almeno 40 giorni su ordine delle autorità.

¹ Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; RL 101.100

² Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; RL 171.100

Il 27 gennaio 2021 il Consiglio di Stato ha approvato il decreto esecutivo concernente l'adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, in modo da permettere un avvio rapido del programma relativo ai casi di rigore. Il 1° febbraio 2021 è stato attivato il sito cantonale dedicato ai casi di rigore (www.ti.ch/casidirigore) e dal 4 febbraio 2021 le imprese hanno potuto inoltrare le richieste di aiuto. Le prime decisioni di stanziamento sono avvenute il 12 febbraio 2021. Per semplicità il programma adottato dal Canton Ticino nel 2021 verrà definito "programma 2021". Esso si basa sull'Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore, abbreviata in "OPCR 20"). Ogni riferimento al "programma 2021" comporta pertanto il rinvio all'OPCR 20 in vigore nel 2021 e, conseguentemente, ogni riferimento all'OPCR 20 comporta il rinvio al "programma 21".

Dalla sua adozione, il programma federale relativo ai casi di rigore ha subito numerose modifiche e di conseguenza anche l'attuazione cantonale è stata di volta in volta adattata. Nel solo 2021 la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) è stata modificata sette volte, mentre l'Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore) è stata rivista cinque volte. Dalla fine del 2020 ad oggi il Canton Ticino ha partecipato a ben 14 consultazioni federali concernenti modifiche al programma dei casi di rigore.

I continui cambiamenti al quadro normativo federale – che peraltro era assolutamente nuovo, a differenza delle indennità lavoro ridotto e delle indennità per perdita di guadagno Corona, basate su un sistema già esistente, seppur calibrato su numeri molto più esigui – hanno posto non poche sfide ai Cantoni, che non solo sono stati chiamati ad implementare dal nulla un nuovo programma (con la necessità di adottare basi legali cantonali, garantire il cofinanziamento delle misure, implementare soluzioni informatiche in grado di gestire migliaia di richieste, trovare e formare il personale per l'evasione delle pratiche in spazi adeguati alla situazione pandemica), ma si sono visti costretti ad adeguare continuamente il loro programma. A livello cantonale, è stato necessario modificare la legge d'applicazione a soli due mesi dalla sua adozione, mentre il relativo regolamento è stato rivisto sei volte nel corso del 2021. Ad ogni cambiamento, ovviamente, è stato necessario adattare formulari di richiesta, sistema informatico di gestione, procedure di valutazione e di lotta agli abusi nonché procedere puntualmente a diffondere le pertinenti informazioni.

La situazione d'urgenza che ha caratterizzato l'implementazione di un programma di sostegno alle imprese completamente inedito – la cui adozione è stata delegata dalla Confederazione ai Cantoni - ha portato ad avere ventisei programmi cantonali differenti per l'adozione dei casi di rigore, uno per ogni Cantone. Per questa ragione, nelle varie prese di posizione, già nel 2021 il nostro Cantone aveva più volte indicato, al fine di velocizzare l'applicazione di un eventuale nuovo sistema di aiuti, la necessità di regolare e finanziare interamente a livello federale eventuali nuovi sistemi di compensazione a favore delle imprese particolarmente colpite dal perdurare della crisi pandemica.

Malgrado le difficoltà e le sfide con le quali i cantoni sono stati confrontati per elaborare e implementare il programma 2021, il Canton Ticino ha sempre voluto porre particolare attenzione, da un lato, ad assicurare una celere evasione delle richieste di sostegno e,

dall'altro, a garantire la necessaria accuratezza nell'accertare il rispetto dei criteri voluti dal legislatore nazionale e cantonale, limitando così il rischio di possibili abusi.

Per quanto concerne l'evasione delle richieste, si rileva che, a fronte di un picco di richieste iniziali all'apertura del programma 2021 estremamente elevato e a un volume di richieste che è rimasto molto alto per diversi mesi, in media il tempo di evasione (e di conseguenza di erogazione degli aiuti) si è stabilizzato tra le quattro-cinque settimane dall'inoltro della richiesta. Sul fronte dei controlli, il programma 2021 del Canton Ticino è stato nel frattempo già oggetto di tre verifiche puntuali, due commissionate dalla Confederazione e una in corso da parte del controllo cantonale delle finanze, che hanno confermato la solidità e la correttezza delle procedure adottate. Il Canton Ticino, come espressamente previsto dalle normative federali, ha adottato uno specifico sistema di controllo per impedire gli abusi e sta impostando un sistema di monitoraggio sul rispetto dei vincoli di utilizzo dei fondi stanziati (ad esempio il rispetto del divieto di aver distribuito dei dividendi nel 2021).

La celerità di evasione, sempre garantendo il rispetto dei criteri fissati a livello federale e cantonale, è stata possibile grazie al pragmatismo dell'impostazione del programma 2021 ticinese, basato in particolare sulla concessione di un contributo calcolato moltiplicando una percentuale forfettaria alla cifra d'affari media del periodo 2018-2019. Ogni cantone ha calcolato in maniera differente i propri aiuti, con la conseguenza che non è possibile fare paragoni sulla percentuale concessa, senza considerare altri parametri. Va in ogni caso rimarcato come, il contributo ai sensi del programma 2021, in ogni Cantone sia stato calcolato tenendo in considerazione gli elevati costi fissi non coperti dovuti alle misure adottate dalle autorità: il contributo non era infatti pensato per compensare la perdita di cifra d'affari o la copertura di un deficit gestionale.

A posteriori si può affermare che la scelta del Ticino è stata lungimirante, permettendo, oltre alla semplicità del sistema di calcolo iniziale, di applicare percentuali aggiuntive, a dipendenza dell'evoluzione della situazione pandemica, senza particolari aggravii amministrativi per le imprese beneficiarie. È stato ad esempio il caso nel corso del mese di maggio, con la possibilità per le imprese della ristorazione e i bar senza chiusura stagionale, le discoteche e le sale da ballo di richiedere un aggiornamento del contributo ricevuto per i casi di rigore. La possibilità di richiedere un aiuto supplementare è stato successivamente concesso, a dicembre 2021, per quei settori che, nel corso del secondo semestre del 2021, hanno riscontrato persistenti difficoltà dovute alle restrizioni imposte: le "attività sportive e per il benessere, di intrattenimento e di divertimento" e le "discoteche e sale da ballo".

A livello di numeri, al 31 dicembre 2021, sono state formalizzate 2'156 decisioni di sostegno a favore di 1'812 imprese, per un importo complessivo pari a 160.5 milioni di franchi di aiuti decisi, così suddivisi:



Come si evince dalla rappresentazione, il settore della ristorazione è stato di gran lunga il principale beneficiario del programma 2021, sia in termini di richieste evase positivamente che in termini di volume di aiuti concessi. Come già indicato, oltre alla percentuale di aiuto iniziale, da maggio 2021 il settore della ristorazione ha potuto beneficiare di un contributo supplementare. Questo settore, ha inoltre beneficiato delle numerose misure volte a stimolare il turismo interno che il Cantone, con il costante coinvolgimento delle associazioni di categoria, ha messo in campo. Grazie al coordinamento dei vari attori e alle varie iniziative, il Ticino ha vissuto, malgrado le previsioni iniziali negative, delle stagioni turistiche estive e autunnali 2020 e 2021 molto positive.

Oltre alla ristorazione, che ha beneficiato di 70,3 milioni, i settori più colpiti e che hanno beneficiato del programma 2021 sono il commercio al dettaglio con 26,1 milioni, le agenzie di viaggio con 13,4 milioni, gli organizzatori di fiere ed eventi con 5,1 milioni e le attività sportive, intrattenimento e benessere con 5 milioni. Da notare che oltre il 70% delle imprese beneficiarie delle misure dei casi di rigore siano state quelle chiuse per ordine dell'autorità per più di quaranta giorni, in particolare la ristorazione e i negozi, i due settori che complessivamente rappresentano i due terzi delle imprese sostenute nel 2021.

Il parlamento aveva approvato, con l'evasione del messaggio 7983 del 14 aprile 2021, lo stanziamento di 125 milioni di franchi a favore delle imprese con una cifra d'affari inferiore a 5 milioni di franchi (di cui il 30% a carico del Cantone e il 70% a carico della Confederazione). Gli aiuti per le imprese con una cifra d'affari superiore a 5 milioni di franchi, essendo totalmente a carico della Confederazione, non prevedevano invece un limite massimo: in questo caso il Cantone si è limitato ad anticipare, come previsto espressamente dall'art. 8 cpv.1 della Legge d'applicazione cantonale suoi casi di rigore, gli aiuti stanziati alle imprese, rifatturandoli poi alla Confederazione.

In totale sono stati erogati oltre 160 milioni, di cui circa 132 milioni a carico della Confederazione, aiutando 1'812 imprese. La tabella seguente illustra l'impatto finanziario del programma 2021:

Messaggio n. 8117 del 16 febbraio 2022

Tipologia di spesa	Fondi approvati dal GC (A)	Totale utilizzato al 31.12.2021 (B)	Di cui a carico CH	Di cui a carico TI	Totale residuo al 31.12.2021 (C=A-B)	Stima utilizzo Q1 2022 e ricorsi (D)	Stima residuo a disposizione (E=C-D)
Contributi per casi di rigore per imprese con CA < 5 milioni	125'000'000	93'402'631	65'381'842	28'020'789	31'597'369	5'000'000	26'597'369
Contributi per casi di rigore per imprese con CA > 5 milioni	-	67'071'489	67'071'489	-	-	3'200'000	-
Totale dei contributi	125'000'000	160'474'120	132'453'331	28'020'789	31'597'369	8'200'000	26'597'369
Rimborso dei costi di revisione	3'000'000	717'650	-	717'650	2'282'350	200'000	2'082'350
Costi del personale	1'600'000	879'696	-	879'696	720'304	100'000	620'304
Totale	4'600'000	1'597'346	-	1'597'346	3'002'654	300'000	2'702'654

Come si evince dalla tabella, per le imprese con una cifra d'affari inferiore a 5 milioni a fine 2021 rimanevano, tra fondi federali e cantonali, ancora circa 31.6 milioni a disposizione. Considerato che nei primi mesi del 2022 sono ancora stanziati dei fondi a favore dei settori che, da fine 2021, hanno potuto inoltrare una richiesta per l'ottenimento di un contributo aggiuntivo per l'anno 2021 e tendendo conto di possibili nuovi stanziamenti a seguito di decisioni oggetto di ricorso (sono poco meno di una cinquantina i ricorsi pendenti presso il Consiglio di Stato), si può stimare che la disponibilità residua del programma 2021 si aggirerà attorno ai 25 milioni (stima arrotondata per difetto rispetto ai fr. 26'597'369 riportati in tabella), dei quali circa 8 milioni a carico del cantone. Con il presente messaggio si propone di utilizzare la disponibilità residua al 31 dicembre 2021 a favore del nuovo programma 2022.

Analogamente, anche il residuo per il rimborso dei costi di revisione (ca. 2.3 milioni) e per i costi del personale dedicato alla gestione del programma 2021 (ca. fr. 720'000) sono riportati al 2022.

2. PRINCIPALI NOVITÀ DEL PROGRAMMA DEI CASI DI RIGORE 2022

A differenza del programma 2021, caratterizzato dall'urgenza di implementare misure per sostenere in modo specifico - oltre alle imprese di determinati settori confrontate con una perdita della cifra d'affari annuale superiore al 40% rispetto alla cifra d'affari media 2018-2019 - anche le imprese colpite da un ordine di chiusura per più di 40 giorni da parte delle autorità, il programma 2022 è molto più mirato, tanto che il Consiglio federale ha motivo di ritenere che il numero dei casi di rigore per il nuovo programma diminuirà nettamente rispetto ai casi registrati nelle prime fasi della pandemia. Il Consiglio federale ritiene infatti che, dopo due anni di pandemia, molte aziende hanno nel frattempo modificato il proprio modello aziendale e si sono adattate a una nuova normalità. L'esecutivo federale ritiene che le conseguenze a lungo termine della pandemia non possano essere mitigate durevolmente dagli enti pubblici, ma che debbano essere affrontate sempre più spesso dalle imprese.

Il 7 gennaio 2022 la Confederazione ha posto in consultazione la proposta di nuova Ordinanza per il nuovo programma dei casi di rigore per il 2022. Il Consiglio di Stato, al pari di tutti gli altri Cantoni, si è espresso in maniera critica sulla nuova Ordinanza. Se a livello generale il Cantone ha apprezzato il fatto che il disegno di Ordinanza 2022 posto in consultazione cercasse di armonizzare a livello federale il sistema di sostegno per i casi di rigore 2022, in particolare per quanto concerne i criteri d'accesso e le modalità di calcolo degli aiuti, quanto proposto è stato ritenuto assai macchinoso e complesso, rendendone

la sua applicazione laboriosa, in particolare considerato che era previsto un sistema di compensazione mensile. Per questo motivo il Cantone aveva chiesto di modificare l'Ordinanza, con l'obiettivo di rendere lo strumento dei casi di rigore più snello e rapido nella sua applicazione.

Il Cantone aveva altresì segnalato che l'attuazione di quanto previsto dalla nuova Ordinanza comportava per i Cantoni la necessità di modificare le proprie basi legali e di adattare i crediti a disposizione, considerato che è stato confermato il cofinanziamento cantonale, nella misura del 30%, delle misure a favore delle imprese con una cifra d'affari inferiore ai cinque milioni di franchi. Per questa ragione si era sottolineato come le necessarie modifiche legislative cantonali e la richiesta di nuovi crediti cantonali presupponessero la necessità di sottoporre al parlamento cantonale un apposito messaggio, che avrebbe potuto essere finalizzato solo una volta che l'Ordinanza 2022 sarebbe entrata in vigore, ragione per la quale sarebbe stato difficile attuare quanto previsto dall'Ordinanza federale in tempi brevi.

L'Ordinanza federale per i casi di rigore per l'anno 2022 è stata approvata dal Consiglio federale il 2 febbraio 2022 ed è entrata in vigore, nella sua forma definitiva, l'8 febbraio 2022. Rispetto al progetto messo in consultazione l'Ordinanza è stata semplificata, anche se alcuni dettagli potranno ancora essere precisati nel rapporto esplicativo e durante i regolari scambi di esperienza tra Cantoni e Confederazione. Per semplicità, il nuovo programma che il Cantone adotterà nel 2022 verrà definito "programma 2022". Esso si basa sull'Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022, abbreviata in "OPCR 22"). Ogni riferimento al "programma 2022" comporta pertanto il rinvio all'OPCR 22 e, conseguentemente, ogni riferimento all'OPCR 22 comporta il rinvio al "programma 22".

A livello generale, i beneficiari del nuovo programma 2022 saranno gli stessi di quello del 2021, fattispecie che permetterà di velocizzare la verifica dei criteri d'accesso al nuovo programma, visto che si rifanno esplicitamente a quelli del 2021. Il quadro temporale della nuova Ordinanza federale è limitato al periodo da gennaio 2022 a giugno 2022.

Oltre alla conferma di procedure di valutazione differenziate per le imprese con una cifra d'affari inferiore o superiore a 5 milioni di franchi (imprese, quest'ultime, alle quali continueranno ad essere richiesti giustificativi più dettagliati), l'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 crea anche la categoria a sé stante dei baracconisti, a seguito dell'introduzione da parte del Parlamento federale di un nuovo articolo (art. 11b della legge COVID-19), deciso durante la sessione invernale del 2021. Il nuovo art. 11b della legge COVID-19 è rivolto ai baracconisti che dispongono di un'autorizzazione cantonale valida secondo l'articolo 2 della legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante (RS 943.1). I baracconisti avranno diritto agli aiuti per i casi di rigore soltanto per il periodo in cui dispongono di un'autorizzazione.

La principale modifica introdotta dall'OPCR 22 riguarda la modalità di calcolo degli aiuti che, contrariamente al programma 2021, saranno calcolati in base ai costi non coperti del 2022 (periodo trimestrale o semestrale tra gennaio e giugno 2022), considerando quindi la situazione contabile dell'impresa nel periodo in cui quest'ultima chiede un contributo ai sensi dei casi di rigore.

Per evitare sovraindennizzi, la Confederazione ha espressamente indicato che gli aiuti per i casi di rigore non devono superare i costi non coperti dell'impresa, ossia i costi dedotti la cifra d'affari e gli altri aiuti percepiti (tra i quali le indennità per lavoro ridotto e le indennità di perdita di guadagno COVID-19). Devono inoltre essere coperti soltanto i costi inevitabili: le imprese sono infatti tenute ad adottare tutte le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili, in particolare a evitare i costi non necessari.

Per il calcolo del contributo si possono considerare soltanto le spese con incidenza sulla liquidità, come rate di leasing, costi immobiliari, spese di manutenzione, amministrative e informatiche, costi finanziari. Non si considerano invece ad esempio le spese di ammortamento o le rettifiche di valore.

Questa nuova modalità di calcolo, presuppone pertanto la necessità di determinare con precisione e accuratezza, da un lato, la cifra d'affari derivante dall'attività per il periodo in cui si richiede il contributo e dall'altro i relativi costi con incidenza sulla liquidità, in modo da poter poi calcolare i costi non coperti. Per ridurre l'onere amministrativo e considerare meglio la stagionalità delle attività sostenute, la Confederazione invita i Cantoni ad adottare almeno un calcolo trimestrale. Grazie al calcolo almeno trimestrale, la cifra d'affari dichiarata dall'impresa potrà inoltre essere verificata dai servizi federali e cantonali confrontandola con il rendiconto IVA, che viene di regola trasmesso proprio a scadenza trimestrale. Nel caso delle imprese che realizzano una cifra d'affari superiore a 5 milioni, la Confederazione raccomanda espressamente di tenere conto dei costi semestralmente.

Il calcolo dell'ammontare del contributo, nel periodo gennaio 2022 - giugno 2022, dovrà tenere conto dei seguenti parametri:

- *Imprese con una cifra d'affari inferiore a cinque milioni di franchi:* massimo 9% della cifra d'affari media 2018-2019³, massimo fr. 450'000, al massimo copertura dei costi nel periodo oggetto della richiesta.
- *Imprese con una cifra d'affari superiore a cinque milioni di franchi:* massimo 9% della cifra d'affari media 2018-2019, massimo fr. 1'200'000, al massimo copertura dei costi nel periodo oggetto della richiesta. Il limite massimo può essere portato a fr. 2'400'000, se l'impresa prova che dal 1° luglio 2021 ha apportato, tramite conferimenti in contanti, nuova liquidità sotto forma di capitale proprio in misura pari almeno al 40% dell'importo superiore a fr. 1'200'000– o a fr. 10'000'000, se l'impresa prova che nel primo semestre del 2022 la sua cifra d'affari complessiva è diminuita di oltre il 30 per cento rispetto alla cifra d'affari media del primo semestre degli anni 2018 e 2019.

Queste imprese dovranno inoltre confermare di aver adottato, dal 1° gennaio 2021, tutte le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili, in particolare per proteggere la propria liquidità e la propria base di capitale;

³ Considerato che la maggior parte delle imprese che chiederanno aiuti ai sensi del nuovo programma 2022 hanno già ottenuto una decisione di sostegno positiva per il programma 2021, la cifra d'affari media 2018-2019 è già stata accertata dall'autorità cantonale.

- *Baracconisti*:
massimo 18% della cifra d'affari media 2018-2019, massimo fr. 2'400'000, al massimo copertura dei costi nel periodo oggetto della richiesta.

Il Cantone potrà astenersi dal concedere il contributo se è evidente che l'impresa non proseguirà l'attività.

Il finanziamento delle misure adottate per le imprese con una cifra d'affari inferiore a cinque milioni di franchi sarà a carico della Confederazione nella misura del 70%, mentre il restante 30% sarà a carico del Cantone. Le misure a favore delle imprese con una cifra d'affari superiore a cinque milioni di franchi e a favore dei baracconisti (ai sensi dell'art. 11b della legge COVID-19) saranno interamente a carico della Confederazione. In virtù di questa importante partecipazione della Confederazione al finanziamento delle misure concernenti i casi di rigore, i Cantoni devono attenersi scrupolosamente al rispetto delle normative federale, pena il non riconoscimento della partecipazione finanziaria federale.

3. MODIFICHE DELLA LEGGE D'APPLICAZIONE

L'adozione da parte della Confederazione di un nuovo programma 2022 per i casi di rigore, comporta la necessità di apportare alcune modifiche alla legge cantonale di applicazione. Le modifiche si limitano allo stretto necessario e sono volte in particolare a regolare gli aspetti delegati dalla Confederazione ai Cantoni per l'attuazione del nuovo programma 2022.

Le modifiche non riguardano invece il quadro legislativo cantonale adottato per il programma 2021 (legge di applicazione e regolamento), che rimane pertanto invariato e resta ancora in vigore, segnatamente per le necessarie attività di controllo e monitoraggio.

Le modifiche della legge di applicazione per i casi di rigore della legge COVID-19 possono essere riassunte in due categorie:

- Modifiche di natura tecnica legislativa;
- Norme per l'adozione del programma dei casi di rigore 2022.

Le modifiche sono sottoposte sia in forma di decreto legislativo urgente che di modifica di legge.

3.1 Modifiche di natura tecnica legislativa

Le modifiche di natura tecnica legislativa concernono aspetti puramente formali, che non vanno a toccare contenuti della legge cantonale di applicazione per i casi di rigore.

Suddivisione della legge d'applicazione cantonale in capitoli

Le prime modifiche riguardano gli elementi non normativi della legge, come il titolo o l'ingresso. Per separare al meglio le norme del programma 2021 da quelle del 2022, mantenendo invariate le norme generali, la legge cantonale è infatti stata suddivisa nei seguenti quattro capitoli:

- *Capitolo primo: Norme comuni*
comprende gli attuali artt. 1-5 della legge cantonale di applicazione.
- *Capitolo secondo: Aiuti ai sensi dell'Ordinanza COVID-19 casi di rigore (OPCR 20)*
comprende gli attuali artt. 6-7 della legge cantonale di applicazione, che regolano il programma dei casi di rigore in Ticino per il 2021. L'Ordinanza federale che regola il primo programma dei casi di rigore è stata rinominata con la sigla OPCR 20, alla quale il capitolo fa quindi riferimento. Con la sigla OPCR 20 si intende pertanto il programma implementato in Ticino nel 2021.
- *Capitolo terzo: Aiuti ai sensi dell'Ordinanza COVID-19 casi di rigore (OPCR 22)*
comprende i nuovi artt. 7^{bis}-7^{ter} della legge cantonale di applicazione, che regolano il programma dei casi di rigore in Ticino per il 2022. L'Ordinanza federale che regola il programma dei casi di rigore per il 2022 è stata rinominata con la sigla OPCR 22, alla quale il capitolo fa quindi riferimento.
- *Capitolo quarto: Finanziamento, monitoraggio e lotta agli abusi*
comprende gli attuali artt. 8-14 della legge cantonale di applicazione.

Considerato che questo capitolo comprende anche il finanziamento dei programmi dei casi di rigore, sono state introdotte due denominazioni degli articoli per differenziare il finanziamento del programma implementato nel 2021 da quello del 2022, oggetto del presente messaggio:

Finanziamento programma 2020

Questa denominazione è relativa all'attuale art. 8, che concerne il finanziamento del programma implementato nel 2021, che è rimasto invariato nei contenuti.

Finanziamento programma 2022

Introduzione della denominazione di un nuovo art. 8bis per il finanziamento del programma del 2022, per il cui contenuto si rimanda ai commenti delle modifiche relative alle norme per l'adozione del programma dei casi di rigore 2022

Introduzione di riferimenti generici alle normative federali

Le seguenti modifiche sono di tipo puramente redazionale: esse non modificano la sostanza della legge cantonale di applicazione dei casi di rigore. Le continue modifiche alla Legge COVID-19 e alle relative Ordinanze COVID-19 sui casi di rigore impongono infatti l'introduzione nella legge cantonale di applicazione di un riferimento generico alle normative federali invece di un rimando puntuale ad articoli, che sono nel frattempo stati modificati o potranno esserlo in futuro.

Si tratta di modifiche di natura prettamente tecnica, volta a garantire l'applicabilità del diritto cantonale a fronte di modifiche di quello federale. Per il programma implementato in Ticino nel 2021 farà sempre stato la legislazione federale e cantonale in vigore nel 2021.

Dalla legge di applicazione sono pertanto stati tolti i riferimenti di dettaglio, laddove non necessario alle basi legali federali, che rimangono in ogni caso applicabili in base al periodo di riferimento. Sono inoltre stati tolti i riferimenti interni alla legge che, con la necessità di introdurre nuovi articoli per regolare a livello cantonale il programma 2022, non sarebbero più attuali.

Di seguito le singole modifiche motivate da esigenze di tecnica legislativa:

Art. 1 cpv.2:

²Per quanto non regolato nella presente legge vale quanto stabilito dalla legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 del 25 settembre 2020 (legge COVID-19) e dalle ordinanze sui provvedimenti per i casi di rigore.

È stato tolto il riferimento esplicito all'art. 12 della Legge COVID-19, in quanto ora anche l'art. 11b relativo ai baracconisti rientra nel programma dei casi di rigore 2022. Anche per quanto concerne i rinvii alle ordinanze si è privilegiata la leggibilità del testo, rinunciando a enunciare estensivamente le due ordinanze federali d'applicazione.

Art.2 lett. d):

d) definisce i contenuti minimi e la forma della verifica, che l'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR (Autorità federale di sorveglianza dei revisori) è tenuta a svolgere;

È stato tolto il riferimento alla procedura di cui all'art. 6 visto che, con l'introduzione di una nuova procedura per il programma 2022, andrebbe citato anche il relativo articolo. Come in precedenza, per favorire la leggibilità del testo, si rimanda quindi in termini generali alle procedure definitive per i singoli programmi di sostegno 2021 (capitolo II) e 2022 (capitolo III).

Art. 3:

Fatto salvo il rispetto dei requisiti di entrata nel merito fissati dalle norme federali, il sussidio può essere concesso se:

Tenuto conto dell'adozione della seconda ordinanza federale, è stato tolto il riferimento esplicito alla prima Ordinanza federale.

Art. 5 cpv.1

¹L'impresa beneficiaria deve rispettare la limitazione dell'impiego prevista dalle norme federali.

È stato tolto il riferimento esplicito all'art. 6 dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore, in quanto riferito solo al programma 2021. Considerato che le limitazioni dell'impiego sono previste anche per il programma 2022, l'articolo cita ora genericamente le limitazioni dell'impiego previste dalle normative federali.

3.2 Norme per l'adozione del programma dei casi di rigore 2022

In questo capitolo vengono presentate le modifiche materiali della legge cantonale di applicazione, volte a introdurre nella legge cantonale di applicazione per i casi di rigore le norme necessarie per implementare il programma federale dei casi di rigore 2022. Le modifiche si limitano a trasportare a livello cantonale le norme delegate ai cantoni, seguendo le raccomandazioni federali. Le norme relative al programma 2021 (basato sull'Ordinanza federale OPCR 20) rimangono invariate e tuttora in vigore.

Le modifiche consistono nell'introdurre nella legge di applicazione per i casi di rigore i seguenti nuovi articoli, basati sull'Ordinanza federale OPCR 22:

- Art. 7bis: volto a regolare l'ammissione al programma 2022 e la commisurazione degli aiuti;
- Art. 7ter: volto a regolare la procedura del programma 2022;
- Art. 8bis: volto a regolare il finanziamento del programma 2022.

Di seguito il commento ai nuovi articoli relativi al programma 2022.

Capitolo terzo

Aiuti ai sensi dell'Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (OPCR 22)

Ammissione alla valutazione e commisurazione degli aiuti

Art. 7bis

¹È ammessa alla valutazione ai sensi del programma basato sull'OPCR 22 l'impresa che dimostra il rispetto dei requisiti federali e cantonali applicati al programma basato sull'OPCR 20.

²L'importo dell'aiuto è fissato applicando la modalità di calcolo e i limiti massimi previsti a livello federale, tenendo in considerazione costi e ricavi concernenti il 2022.

³L'impresa con cifra d'affari inferiore a 5 milioni di franchi può presentare richiesta su base trimestrale o semestrale. L'impresa con cifra d'affari superiore a 5 milioni di franchi può presentare richiesta solo su base semestrale.

⁴Il contributo è negato o ridotto se il periodo della richiesta corrisponde totalmente o parzialmente a un'usuale chiusura stagionale.

⁵L'aiuto non viene concesso in caso di chiusura pianificata dell'attività entro i dodici mesi dalla presentazione della richiesta.

Il programma federale OPCR 22 si basa sul principio secondo il quale le richieste di contributi per i casi di rigore 2022 possano essere presentate dalle imprese che ne avevano già diritto in virtù del programma precedente. La maggior parte delle imprese saranno quelle che già nel 2021 hanno ricevuto una decisione di sostegno positiva. Il cpv.1 riprende pertanto questo principio e specifica che, eventuali imprese facenti parte dei settori ai sensi dell'art. 3 della legge di applicazione per i casi di rigore e che non dovessero aver fatto richiesta di sostegno nel corso del 2021, lo potranno fare nel 2022, se dimostreranno di rispettare i criteri federali e cantonali in vigore per il programma 2021. Si presume che si tratterà di pochi casi isolati, che riguarderanno probabilmente imprese che nel 2021 non rispettavano i criteri d'accesso, in particolare quelli relativi alle procedure esecutive concernente i contributi alle assicurazioni sociali.

Il cpv.2 determina la modalità di calcolo dell'aiuto per il programma 2022, che riprende esattamente quanto regolato a livello federale. Eventuali modalità di calcolo differenti porterebbero infatti alla perdita dei contributi federali per i casi di rigore, con la conseguente necessità di finanziare completamente le misure a livello cantonale.

Il cpv.3 riprende nella norma cantonale la raccomandazione federale, sulla base anche dei risultati della consultazione svolta nel corso del gennaio 2022, di introdurre per le imprese con una cifra d'affari inferiore a cinque milioni una modalità di calcolo trimestrale (gennaio/febbraio/marzo e aprile/maggio/giugno), mentre per quelle che realizzano una cifra d'affari superiore a cinque milioni, il calcolo dovrà essere svolto sulla base dei ricavi e dei costi relativi al primo semestre del 2022. Le imprese con una cifra d'affari inferiore a cinque milioni di franchi potranno scegliere di presentare una o due richieste trimestrali (una per il periodo da gennaio a marzo 2022 e una per il periodo da aprile a giugno 2022), oppure un'unica richiesta per il primo semestre del 2022.

Come per il programma 2021, anche il programma 2022, con il cpv. 4, introduce una norma specifica per tener debitamente conto della chiusura stagionale di alcune attività. Se il periodo usuale di chiusura stagionale corrisponde totalmente al periodo oggetto di richiesta, l'aiuto, ovviamente, non verrà concesso. Se invece il periodo di chiusura dovesse solo parzialmente coincidere con il periodo oggetto della richiesta, l'aiuto verrà proporzionalmente ridotto, in base alla relazione tra i giorni totali del periodo di richiesta e quelli che effettivamente corrispondono a un'apertura usuale, fermo restando che il periodo di apertura sia ancora caratterizzato da limitazioni dovute a provvedimenti ordinati dalle autorità.

Il cpv.5, infine, definisce la fattispecie - prevista dall'art. 5 cpv. 7 dell'OPCR 22 – che porterà a negare l'aiuto a fronte dell'evidenza che un'impresa non proseguirà l'attività. È questo il caso, qualora un'impresa pianifichi una chiusura dell'attività entro i dodici mesi dalla presentazione della richiesta.

Procedura

Art. 7ter

¹L'impresa che intende beneficiare degli aiuti per casi di rigore deve:

- *attestare, mediante una decisione positiva, il rispetto dei criteri fissati dalle norme federali e cantonali per il programma basato sull'OPCR 20. L'impresa che non dispone di una decisione positiva, può essere ammessa alla valutazione del programma basato sull'OPCR 22 se dimostra il rispetto dei requisiti federali e cantonali del programma basato sull'OPCR 20, facendo ricorso all'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR se così previsto, ottenendo un'attestazione di rispetto dei requisiti d'accesso da parte del servizio competente;*
- *attestare, mediante autocertificazione, il rispetto dei criteri fissati dalle norme federali e cantonali per il programma basato sull'OPCR 22;*
- *attestare, per il tramite di un rapporto allestito da un'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR, la cifra d'affari, i costi con incidenza sulla liquidità e l'ammontare dei costi non coperti concernenti il periodo per il quale si chiede un contributo;*

² I baracconisti devono anche esibire l'autorizzazione cantonale valida secondo l'articolo 2 lett. c legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante.

³ L'impresa inoltra la richiesta di contributo secondo le modalità definite dall'autorità preposta dal Consiglio di Stato.

⁴ L'impresa al beneficio di contributi può chiedere un rimborso per le spese sostenute per le prestazioni dell'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR fino a un massimo di 2'500 franchi (IVA inclusa).

Il nuovo art. 7ter regola la procedura da seguire per l'inoltro di una richiesta di aiuto per il programma 2022. Per quanto concerne i beneficiari, la comprova del rispetto dei criteri federali e cantonali previsti dal programma 2021, avverrà automaticamente sulla base della decisione positiva ai sensi del programma OPCR 20. I criteri d'accesso che hanno portato alla decisione decisiva ai sensi del programma 2021 sono gli stessi del programma 2022: essendo già stati verificati non necessitano pertanto di ulteriori approfondimenti. Le poche imprese che, malgrado non siano in possesso di una decisione positiva ai sensi del programma 2021, dovessero decidere di inoltrare una richiesta di sostegno ai sensi del programma 2022, dovranno svolgere la medesima procedura di verifica prevista a livello cantonale dal programma 2021, facendo capo, qualora l'impresa rientri tra quelle per le quali era prevista la procedura ordinaria, a un'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR. Dopo aver svolto le valutazioni del caso, l'impresa non al beneficio di una decisione positiva ai sensi del programma 2021, dovrà ottenere un'attestazione di rispetto dei requisiti d'accesso da parte del servizio competente.

Appurato che l'impresa richiedente può essere ammessa al programma 2022 (automaticamente tramite una decisione di sostegno positiva ai sensi del programma 2021 o tramite procedura di verifica, sempre ai sensi del programma 2021), ha inizio la procedura per l'ottenimento di contributi per i casi di rigore ai sensi del programma 2022.

Il primo passo è svolto direttamente dall'impresa che, per il tramite di un'autocertificazione, dovrà attestare il rispetto dei criteri federali e cantonali del programma 2022, in particolare:

- di non essere, al momento dell'inoltro della richiesta, oggetto di una procedura di fallimento né di una procedura di liquidazione (art. 2 cpv.1 lett. b OPCR 22);
- di non essere, al momento dell'inoltro della richiesta, oggetto di una procedura esecutiva concernente i contributi alle assicurazioni sociali, a meno che vi sia un piano dei pagamenti concordato (art. 2 cpv.1 lett. c OPCR 22);
- di avere, nel trimestre o semestre oggetto della richiesta, costi non coperti dovuti ai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19 (art. 2 cpv.2 OPCR 22);
- di impegnarsi a rispettare le limitazioni dell'impiego (art. 3 OPCR 22);
- di aver adottato, dal 1° gennaio 2021, tutte le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili, in particolare per proteggere la propria liquidità e la propria base di capitale (criterio previsto solo per le imprese con una cifra d'affari superiore a cinque milioni di franchi, art. 5 cpv.3 OPCR 22);
- indicare esattamente il periodo oggetto di usale chiusura stagionale (art. 7bis cpv.4 legge cantonale d'applicazione per i casi di rigore);
- confermare che l'impresa non ha pianificato una chiusura dell'attività entro i dodici mesi dalla presentazione della richiesta (art. 7bis cpv. 5 legge cantonale d'applicazione per i casi di rigore).

Dopo aver confermato il rispetto dei criteri citati, l'impresa dovrà rivolgersi a un'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR, che dovrà attestare per il tramite di un rapporto, la cifra d'affari, i costi con incidenza sulla liquidità e l'ammontare dei costi non coperti concernenti il periodo (trimestre o semestre 2022) per il quale si chiede un contributo. I dati relativi alla cifra d'affari dovranno tenere in considerazione quelli presentati con il rendiconto IVA, che viene di regola trasmesso proprio a scadenza trimestrale. Eventuali differenze andranno giustificate dall'impresa di revisione ASR. Per quanto concerne la verifica dei costi del periodo oggetto della richiesta (trimestre o semestre 2022), l'impresa di revisione ASR dovrà tenere conto esclusivamente di quelli con incidenza sulla liquidità.

In termini generali sono infatti considerati i costi e ricavi con incidenza sulla liquidità contabilizzati in base alla data dell'emissione della fattura o dello scontrino. È verosimile che vi siano fatture la cui competenza temporale vada oltre il periodo oggetto della richiesta (per esempio le assicurazioni, abbonamenti, acquisti di materiale o vari servizi necessari per garantire la continuità dell'attività), tuttavia, avendo tali costi o ricavi un'incidenza diretta sulla liquidità, non è ragionevole ipotizzare che l'impresa rateizzi mensilmente ogni singola spesa. Pertanto l'impresa di revisione ASR, nel suo mandato di verifica per i casi di rigore, oltre ad effettuare una verifica puntuale, effettuerà anche una valutazione complessiva paragonando soprattutto le spese sostenute nello stesso periodo oggetto della richiesta con i costi medi sostenuti nel periodo 2018-2019 e, qualora riscontri un incremento significativo, dovrà approfondire le sue verifiche al fine di accertare che non vi sia stata una concentrazione anomala o intenzionale dei costi o un'elusione di contabilizzazione dei ricavi.

I baracconisti ai sensi dell'art.11b della Legge COVID-19 dovranno, oltre a svolgere la procedura appena descritta, allegare alla richiesta l'autorizzazione cantonale valida secondo l'articolo 2 lett. c) legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante.

Analogamente al programma 2021, qualora l'esito della richiesta dovesse concludersi per l'impresa richiedente con una decisione positiva di sostegno ai sensi del programma 2022, la stessa potrà chiedere un rimborso per le spese sostenute per le prestazioni dell'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR fino a un massimo di 2'500 franchi (IVA inclusa).

Finanziamento programma 2022

Art. 8bis

¹Il programma è finanziato con gli importi residui relativi al programma basato sull'OPCR 20.

²A completamento del finanziamento, è autorizzata l'erogazione di aiuti finanziari stabiliti secondo l'art. 4 fino ad un importo massimo di ulteriori 15 milioni di franchi, di cui 10,5 milioni di franchi coperti dalla Confederazione. È data facoltà al Consiglio di Stato di erogare ulteriori fondi solo nella misura in cui fossero esclusivamente a carico della Confederazione.

³Per i rimborsi dei costi delle imprese di revisione con abilitazione dell'ASR sono stanziati ulteriori 800'000 franchi.

⁴Per i costi interni di gestione delle misure dei casi di rigore sono stanziati ulteriori 400'000 franchi.

⁵Le spese e i rimborsi di cui sopra sono registrati sul conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Il nuovo art. 8bis regola il finanziamento per la partecipazione cantonale al programma OPCR 22. Come indicato alla fine del capitolo I, la disponibilità residua del programma 2021 si aggirerà attorno ai 25 milioni, dei quali ca. 8 milioni a carico del cantone. Il cpv. 1 permette di utilizzare la disponibilità residua a favore del nuovo programma 2022. Considerato che è attualmente difficile prevedere quante imprese richiederanno un contributo ai sensi del programma 2022 e che risulta ancora più difficile stimare il possibile esborso complessivo (considerato che i contributi dipenderanno dai costi non coperti), è ipotizzabile in alcune decine di milioni la dotazione finanziaria per le imprese con una cifra d'affari inferiore a cinque milioni. Con il cpv.2 si intende garantire una sufficiente dotazione finanziaria, qualora la situazione sul fronte pandemico dovesse ulteriormente peggiorare. Ai 25 milioni stimati della disponibilità del 2021, si propone di prevedere ulteriori 15 milioni (dei quali 4.5 milioni a carico del Cantone), per complessivi 40 milioni per le imprese con una cifra d'affari inferiore ai cinque milioni (dei quali 28 milioni a carico della Confederazione). Questo importo rappresenta più del 40% di quanto stanziato per le stesse imprese nel 2021: considerato che la situazione è decisamente migliore rispetto al 2021 - nessuna impresa nel 2022 è stata costretta a chiudere per ordine dell'autorità e quindi, malgrado le restrizioni, tutte le imprese hanno potuto registrare delle entrate, a parziale o totale copertura dei costi - non sarà ragionevolmente necessario utilizzare l'intero credito.

Sempre secondo l'art.8bis cpv.2 il Cantone potrà anticipare, senza nessun limite, gli aiuti per le imprese con una cifra d'affari superiore a cinque milioni di franchi e ai baracconisti ai sensi dell'art. 11b della Legge COVID-19, in quanto interamente a carico della Confederazione. Il cantone rifatturerà poi alla stessa Confederazione gli aiuti anticipati per queste imprese.

Anche il residuo per il rimborso dei costi di revisione (ca. 2.3 milioni) e per i costi del personale dedicato alla gestione del programma 2021 (ca. fr. 720'000) sono riportati al 2022. Per far fronte alle nuove spese dell'impresa di revisione ASR, con il cpv.3, si richiedono ulteriori 800'000 franchi, portando la disponibilità nel 2022 per questa voce a complessivi 3.1 milioni di franchi, mentre con il cpv.4, si richiedono fr. 400'000 supplementari per la gestione del programma 2022, che portano la disponibilità nel 2022 per questa voce a complessivi 1.1 milioni. Si ricorda che i costi per i revisori ASR e quelli per la gestione del programma dei casi di rigore sono interamente a carico del Cantone.

3.3 Tavola sinottica

Con la presente modifica, sottoposta sia in forma di decreto legislativo urgente che di modifica di legge si propone di modificare la legge cantonale d'applicazione per permettere la gestione del programma 2022 dei casi di rigore:

Atto in vigore	Proposta di modifica (in rosso nel testo)
	Capitolo primo Norme comuni
Art. 1 2Per quanto non regolato nella presente legge vale quanto stabilito dall'art. 12 della legge federale sulle	Art. 1 cpv. 2 2Per quanto non regolato nella presente legge vale quanto stabilito dall'art. 12 della dalla legge federale

Messaggio n. 8117 del 16 febbraio 2022

Atto in vigore	Proposta di modifica (in rosso nel testo)
<p>basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 del 25 settembre 2020 (legge COVID-19) e dall'ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 del 25 novembre 2020 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore).</p>	<p>sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 del 25 settembre 2020 (legge COVID-19) e dall'ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 del 25 novembre 2020 (ordinanza COVID-19 sui casi di rigore) dalle ordinanze sui provvedimenti per i casi di rigore.</p>
<p>d) definisce i contenuti minimi e la forma della verifica, che l'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR (Autorità federale di sorveglianza dei revisori) è tenuta a svolgere ai sensi della procedura di cui all'art. 6;</p>	<p>Art. 2 lett. d d) definisce i contenuti minimi e la forma della verifica, che l'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR (Autorità federale di sorveglianza dei revisori) è tenuta a svolgere ai sensi della procedura di cui all'art. 6;</p>
<p>Art. 3 Fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati dalla sezione 2 dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, il sussidio può essere concesso se:</p>	<p>Art. 3 Fatto salvo il rispetto dei requisiti di entrata nel merito fissati dalla sezione 2 dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore dalle norme federali, il sussidio può essere concesso se:</p>
<p>Art. 5 cpv. 1 ¹L'impresa beneficiaria deve rispettare la limitazione dell'impiego di cui all'art. 6 dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore.</p>	<p>Art. 5 cpv. 1 ¹L'impresa beneficiaria deve rispettare la limitazione dell'impiego di cui all'art. 6 dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore prevista dalle norme federali.</p>
	<p>Capitolo secondo</p> <p>Aiuti ai sensi dell'Ordinanza COVID-19 casi di rigore (OPCR 20)</p>
	<p>Capitolo terzo</p> <p>Aiuti ai sensi dell'Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (OPCR 22)</p>
	<p>Ammissione alla valutazione e commisurazione degli aiuti Art. 7bis ¹È ammessa alla valutazione ai sensi del programma basato sull'OPCR 22 l'impresa che dimostra il rispetto dei requisiti federali e cantonali applicati al programma basato sull'OPCR 20. ²L'importo dell'aiuto è fissato applicando la modalità di calcolo e i limiti massimi previsti a livello federale, tenendo in considerazione costi e ricavi concernenti il 2022.</p>

Atto in vigore	Proposta di modifica (in rosso nel testo)
	<p>³L'impresa con cifra d'affari inferiore a 5 milioni di franchi può presentare richiesta su base trimestrale o semestrale. L'impresa con cifra d'affari superiore a 5 milioni di franchi può presentare richiesta solo su base semestrale.</p> <p>⁴Il contributo è negato o ridotto se il periodo della richiesta corrisponde totalmente o parzialmente a un'usuale chiusura stagionale.</p> <p>⁵L'aiuto non viene concesso in caso di chiusura pianificata dell'attività entro i dodici mesi dalla presentazione della richiesta.</p>
	<p>Procedura Art. 7ter</p> <p>¹L'impresa che intende beneficiare degli aiuti per casi di rigore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attestare, mediante una decisione positiva, il rispetto dei criteri fissati dalle norme federali e cantonali per il programma basato sull'OPCR 20. L'impresa che non dispone di una decisione positiva, può essere ammessa alla valutazione del programma basato sull'OPCR 22 se dimostra il rispetto dei requisiti federali e cantonali del programma basato sull'OPCR 20, facendo ricorso ad un'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR se così previsto, ottenendo un'attestazione di rispetto dei requisiti d'accesso da parte del servizio competente; - attestare, mediante autocertificazione, il rispetto dei criteri fissati dalle norme federali e cantonali per il programma basato sull'OPCR 22; - attestare, per il tramite di un rapporto allestito da un'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR, la cifra d'affari, i costi con incidenza sulla liquidità e l'ammontare dei costi non coperti concernenti il periodo per il quale si chiede un contributo; <p>²I baracconisti devono anche esibire l'autorizzazione cantonale valida secondo l'articolo 2 lett. c legge federale del 23 marzo 2001 sul commercio ambulante.</p> <p>³L'impresa inoltra la richiesta di contributo secondo le modalità definite dall'autorità preposta dal Consiglio di Stato.</p> <p>⁴L'impresa al beneficio di contributi può chiedere un rimborso per le spese sostenute per le prestazioni dell'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR fino a un massimo di 2'500 franchi (IVA inclusa).</p>
	<p style="text-align: center;">Capitolo quarto Finanziamento, monitoraggio e lotta agli abusi</p>
Finanziamento	Finanziamento programma 2020

Atto in vigore	Proposta di modifica (in rosso nel testo)
Art. 8	Art. 8
	<p>Finanziamento programma 2022</p> <p>Art. 8bis</p> <p>¹Il programma è finanziato con gli importi residui relativi al programma basato sull'OPCR 20.</p> <p>²A completamento del finanziamento, è autorizzata l'erogazione di aiuti finanziari stabiliti secondo l'art. 4 fino ad un importo massimo di ulteriori 15 milioni di franchi, di cui 10,5 milioni di franchi coperti dalla Confederazione. È data facoltà al Consiglio di Stato di erogare ulteriori fondi solo nella misura in cui fossero esclusivamente a carico della Confederazione.</p> <p>³Per i rimborsi dei costi delle imprese di revisione con abilitazione dell'ASR sono stanziati ulteriori 800'000 franchi.</p> <p>⁴Per i costi interni di gestione delle misure dei casi di rigore sono stanziati ulteriori 400'000 franchi.</p> <p>⁵Le spese e i rimborsi di cui sopra sono registrati sul conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia.</p>

5. RELAZIONE CON IL PIANO FINANZIARIO

Gestione corrente: visto il prolungo del programma per i casi di rigore, nel 2022 il Consiglio di Stato ha autorizzato il riporto dei saldi residui al 31.12.2021 dei fondi stanziati dal Gran Consiglio nel 2021 (colonna A) al fine di poter gestire le ultime decisioni inerenti il programma 2021 e le decisioni attualmente oggetto di ricorso.

Pertanto per poter quantificare l'impatto complessivo del nuovo programma sulla gestione corrente nel 2022, si considera l'importo residuo disponibile (colonna A) e l'importo richiesto con il presente messaggio (colonna B) a cui si applicano i coefficienti di riparto tra Cantone e Confederazione.

Tipologia di spesa	Residuo al 31.12.2021 (A)	Programma 2022 (B)	Totale spesa massima 2022 (A+B)	Quota carico TI (D)
Contributi per casi di rigore per imprese con CA < 5 milioni	31'597'369	15'000'000	46'597'369	30%
Rimborso dei costi di revisione	2'282'350	800'000	3'082'350	100%
Costi del personale	720'304	400'000	1'120'304	100%
Totale	34'600'023	16'200'000	50'800'023	

I costi legati al versamento dei contributi a fondo perso, come anche i rimborsi della quota della Confederazione impatteranno l'esercizio 2022 al massimo come sopra stimato (salvo l'esito dei ricorsi che potranno manifestarsi anche negli anni successivi).

Sono inoltre da prevedere erogazioni di fondi per le imprese con cifra d'affari superiore a cinque milioni di franchi, esclusivamente a carico della Confederazione, stimabili al massimo a 10 milioni. Tali fondi sono anticipati dal Canton Ticino e, entro la fine dell'anno, saranno interamente rimborsati dalla Confederazione. Il Consiglio di Stato ha quindi facoltà di anticipare questi fondi in quanto non hanno un impatto sul conto economico 2022.

I costi del programma 2022 per i casi di rigore saranno a carico del CRB 835 come segue:

- conto 36350201 "Contributi per casi di rigore" per il contributo lordo versato ai beneficiari;
- conto 36350202 "Contributi per spese di revisione – casi di rigore" per le spese di revisione rifeuse ai beneficiari a carico del Cantone;
- conto 46300074 "Contributi federali per casi di rigore" per la quota dei versamenti per i contributi a fondo perso da rifattare alla Confederazione.

Inoltre i costi per il personale ausiliario necessario per evadere le richieste di contributi è a carico del CRB 835 conto 30100013 "Stipendi e indennità aiuti straordinari".

Modifiche dell'effettivo del personale: per la gestione ed evasione delle richieste è prevista l'assunzione di personale ausiliario. Inoltre già con il messaggio 7948 del 23 dicembre 2020 era stato approvato il potenziamento di una PPA al 100% fino al 2025 per il monitoraggio dei vincoli di utilizzo dei sussidi erogati. Tale incarico a tempo determinato verrà formalizzato nel corso del 2022. Visto che il programma è stato prolungato di un anno anche i vincoli di utilizzo sono stati prolungati, sarà pertanto necessario estendere l'incarico per il monitoraggio fino al 2026.

Impatto sui comuni: nessuno.

6. CONCLUSIONI

Con il presente messaggio, il Consiglio di Stato intende garantire la propria partecipazione al nuovo programma federale dei casi di rigore per il 2022, in modo da poter garantire un adeguato supporto finanziario a quelle imprese già considerate "casi di rigore" ai sensi del programma 2021 e che continuano a subire le conseguenze negative della situazione pandemica, anche durante il primo semestre del 2022. Per il finanziamento del programma 2022 si farà capo dapprima alla disponibilità residua del programma 2021, per poi attingere, se necessario, alla dotazione finanziaria supplementare proposta con il presente messaggio.

Per implementare a livello cantonale il programma 2022, sono necessarie alcune modifiche della Legge di applicazione cantonale per i casi di rigore. Queste modifiche non riguardano il programma 2021, ma sono volte esclusivamente a permettere l'esecuzione delle nuove misure – delegata dalla Confederazione ai Cantoni – a favore dei casi di rigore.

Come per l'implementazione del programma 2021, l'autorità cantonale presterà particolare attenzione alla celerità di evasione delle richieste ai sensi del programma 2022, garantendo nel contempo la necessaria accuratezza nella valutazione dei dati dichiarati –

Messaggio n. 8117 del 16 febbraio 2022

anche con il coinvolgimento delle imprese di revisione con abilitazione dell'ASR - in modo da prevenire attivamente eventuali abusi.

Sulla base delle argomentazioni esposte nel presente messaggio, invitiamo a voler accettare gli annessi disegni di decreto legislativo urgente e di modifica di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Manuele Bertoli

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

**Decreto legislativo urgente
di modifica della legge di applicazione per i casi di rigore della legge COVID-19**
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8117 del 16 febbraio 2022,

decreta:

I

La legge di applicazione per i casi di rigore della legge COVID-19 del 25 gennaio 2021 è modificata come segue:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Art. 1 cpv. 2

²Per quanto non regolato nella presente legge vale quanto stabilito dalla legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 del 25 settembre 2020 (legge COVID-19) e dalle ordinanze sui provvedimenti per i casi di rigore.

Art. 2 lett. d

d) definisce i contenuti minimi e la forma della verifica, che l'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR (Autorità federale di sorveglianza dei revisori) è tenuta a svolgere;

Art. 3 frase introduttiva

Fatto salvo il rispetto dei requisiti di entrata nel merito fissati dalle norme federali, il sussidio può essere concesso se:

Art. 5 cpv. 1

¹L'impresa beneficiaria deve rispettare la limitazione dell'impiego prevista dalle norme federali.

dopo l'art. 5

Capitolo secondo

Aiuti ai sensi dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore (OPCR 20)

dopo l'art. 7

Capitolo terzo

Aiuti ai sensi dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (OPCR 22)

Ammissione alla valutazione e commisurazione degli aiuti

Art. 7^{bis}

¹È ammessa alla valutazione ai sensi del programma basato sull'OPCR 22 l'impresa che dimostra il rispetto dei requisiti federali e cantonali applicati al programma basato sull'OPCR 20.

²L'importo dell'aiuto è fissato applicando la modalità di calcolo e i limiti massimi previsti a livello federale, tenendo in considerazione costi e ricavi concernenti il 2022.

³L'impresa con cifra d'affari inferiore a 5 milioni di franchi può presentare richiesta su base trimestrale o semestrale. L'impresa con cifra d'affari superiore a 5 milioni di franchi può presentare richiesta solo su base semestrale.

⁴Il contributo è negato o ridotto se il periodo della richiesta corrisponde totalmente o parzialmente a un'usuale chiusura stagionale.

⁵L'aiuto non viene concesso in caso di chiusura pianificata dell'attività entro i dodici mesi dalla presentazione della richiesta.

Procedura

Art. 7^{ter}

¹L'impresa che intende beneficiare degli aiuti per casi di rigore deve:

- a) attestare, mediante una decisione positiva, il rispetto dei criteri fissati dalle norme federali e cantonali per il programma basato sull'OPCR 20. L'impresa che non dispone di una decisione positiva, può essere ammessa alla valutazione del programma basato sull'OPCR 22 se dimostra il rispetto dei requisiti federali e cantonali del programma basato sull'OPCR 20, facendo ricorso ad un'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR se così previsto, ottenendo un'attestazione di rispetto dei requisiti d'accesso da parte del servizio competente;
- b) attestare, mediante autocertificazione, il rispetto dei criteri fissati dalle norme federali e cantonali per il programma basato sull'OPCR 22;
- c) attestare, per il tramite di un rapporto allestito da un'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR, la cifra d'affari, i costi con incidenza sulla liquidità e l'ammontare dei costi non coperti concernenti il periodo per il quale si chiede un contributo.

²I baracconisti devono anche esibire l'autorizzazione cantonale valida secondo l'art. 2 cpv. 1 della legge federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001.

³L'impresa inoltra la richiesta di contributo secondo le modalità definite dall'autorità preposta dal Consiglio di Stato.

⁴L'impresa al beneficio di contributi può chiedere un rimborso per le spese sostenute per le prestazioni dell'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR fino a un massimo di 2'500 franchi (IVA inclusa).

Capitolo quarto

Finanziamento, monitoraggio e lotta agli abusi

Finanziamento programma 2020

Art. 8 (marginale)

Finanziamento programma 2022

Art. 8^{bis}

¹Il programma è finanziato con gli importi residui relativi al programma basato sull'OPCR 20.

²A completamento del finanziamento, è autorizzata l'erogazione di aiuti finanziari stabiliti secondo l'art. 4 fino ad un importo massimo di ulteriori 15 milioni di franchi, di cui 10,5 milioni di franchi coperti dalla Confederazione. È data facoltà al Consiglio di Stato di

erogare ulteriori fondi solo nella misura in cui fossero esclusivamente a carico della Confederazione.

³Per i rimborsi dei costi delle imprese di revisione con abilitazione dell'ASR sono stanziati ulteriori 800'000 franchi.

⁴Per i costi interni di gestione delle misure dei casi di rigore sono stanziati ulteriori 400'000 franchi.

⁵Le spese e i rimborsi di cui sopra sono registrati sul conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

II

¹Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, entra in vigore immediatamente.

²Esso decade dopo un anno dall'entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza.

Disegno di

**Legge
di applicazione per i casi di rigore della legge COVID-19**

modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8117 del 16 febbraio 2022,

decreta:

I

La legge di applicazione per i casi di rigore della legge COVID-19 del 25 gennaio 2021 è modificata come segue:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Art. 1 cpv. 2

²Per quanto non regolato nella presente legge vale quanto stabilito dalla legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 del 25 settembre 2020 (legge COVID-19) e dalle ordinanze sui provvedimenti per i casi di rigore.

Art. 2 lett. d

d) definisce i contenuti minimi e la forma della verifica, che l'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR (Autorità federale di sorveglianza dei revisori) è tenuta a svolgere;

Art. 3 frase introduttiva

Fatto salvo il rispetto dei requisiti di entrata nel merito fissati dalle norme federali, il sussidio può essere concesso se:

Art. 5 cpv. 1

¹L'impresa beneficiaria deve rispettare la limitazione dell'impiego prevista dalle norme federali.

dopo l'art. 5

Capitolo secondo

Aiuti ai sensi dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore (OPCR 20)

dopo l'art. 7

Capitolo terzo

Aiuti ai sensi dell'ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (OPCR 22)

Ammissione alla valutazione e commisurazione degli aiuti

Art. 7^{bis}

¹È ammessa alla valutazione ai sensi del programma basato sull'OPCR 22 l'impresa che dimostra il rispetto dei requisiti federali e cantonali applicati al programma basato sull'OPCR 20.

²L'importo dell'aiuto è fissato applicando la modalità di calcolo e i limiti massimi previsti a livello federale, tenendo in considerazione costi e ricavi concernenti il 2022.

³L'impresa con cifra d'affari inferiore a 5 milioni di franchi può presentare richiesta su base trimestrale o semestrale. L'impresa con cifra d'affari superiore a 5 milioni di franchi può presentare richiesta solo su base semestrale.

⁴Il contributo è negato o ridotto se il periodo della richiesta corrisponde totalmente o parzialmente a un'usuale chiusura stagionale.

⁵L'aiuto non viene concesso in caso di chiusura pianificata dell'attività entro i dodici mesi dalla presentazione della richiesta.

Procedura

Art. 7^{ter}

¹L'impresa che intende beneficiare degli aiuti per casi di rigore deve:

- a) attestare, mediante una decisione positiva, il rispetto dei criteri fissati dalle norme federali e cantonali per il programma basato sull'OPCR 20. L'impresa che non dispone di una decisione positiva, può essere ammessa alla valutazione del programma basato sull'OPCR 22 se dimostra il rispetto dei requisiti federali e cantonali del programma basato sull'OPCR 20, facendo ricorso ad un'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR se così previsto, ottenendo un'attestazione di rispetto dei requisiti d'accesso da parte del servizio competente;
- b) attestare, mediante autocertificazione, il rispetto dei criteri fissati dalle norme federali e cantonali per il programma basato sull'OPCR 22;
- c) attestare, per il tramite di un rapporto allestito da un'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR, la cifra d'affari, i costi con incidenza sulla liquidità e l'ammontare dei costi non coperti concernenti il periodo per il quale si chiede un contributo.

²I baracconisti devono anche esibire l'autorizzazione cantonale valida secondo l'art. 2 cpv. 1 della legge federale sul commercio ambulante del 23 marzo 2001.

³L'impresa inoltra la richiesta di contributo secondo le modalità definite dall'autorità preposta dal Consiglio di Stato.

⁴L'impresa al beneficio di contributi può chiedere un rimborso per le spese sostenute per le prestazioni dell'impresa di revisione con abilitazione dell'ASR fino a un massimo di 2'500 franchi (IVA inclusa).

Capitolo quarto

Finanziamento, monitoraggio e lotta agli abusi

Finanziamento programma 2020

Art. 8 (marginale)

Finanziamento programma 2022

Art. 8^{bis}

¹Il programma è finanziato con gli importi residui relativi al programma basato sull'OPCR 20.

²A completamento del finanziamento, è autorizzata l'erogazione di aiuti finanziari stabiliti secondo l'art. 4 fino ad un importo massimo di ulteriori 15 milioni di franchi, di cui 10,5 milioni di franchi coperti dalla Confederazione. È data facoltà al Consiglio di Stato di

erogare ulteriori fondi solo nella misura in cui fossero esclusivamente a carico della Confederazione.

³Per i rimborsi dei costi delle imprese di revisione con abilitazione dell'ASR sono stanziati ulteriori 800'000 franchi.

⁴Per i costi interni di gestione delle misure dei casi di rigore sono stanziati ulteriori 400'000 franchi.

⁵Le spese e i rimborsi di cui sopra sono registrati sul conto di gestione corrente del Dipartimento delle finanze e dell'economia.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.